



COMUNE DI CORTENO GOLGI

Provincia di Brescia

ORIGINALE

Codice Ente 10313

DELIBERAZIONE N. 40

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima convocazione - seduta in modalità mista ex Regolamento CC 11/2021

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

L'anno DuemilaVENTIDUE, addì Quattordici del mese di Dicembre alle ore 20.45 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
SABBADINI Ilario	in presenza presso Sala Consigliare	X	
BIANCHI Luca	in presenza presso Sala Consigliare	X	
CANTI Federico	in presenza presso Sala Consigliare	X	
PEDRAZZI Stella	in presenza presso Sala Consigliare	X	
MORANDA Simone	in presenza presso Sala Consigliare	X	
BIANCHI Eleonora	in presenza presso Sala Consigliare	X	
MARIOTTI Alberto	in presenza presso Sala Consigliare	X	
RODONDI Gabriele	in videoconferenza ex Reg. CC 11/2021	X	
FIOLETTI Luca	in videoconferenza ex Reg. CC 11/2021	X	
SAVARDI Giovanni	in presenza presso Sala Consigliare	X	
TADDEI Giovanni	in presenza presso Sala Consigliare	X	
	Totali	11	==

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori:

Gottardi Giorgio	in presenza presso Sala Consigliare	Sì
Negri Davide Pietro	in presenza presso Sala Consigliare	Sì

Partecipa in presenza presso la Sala Consigliare il Segretario comunale **AUSILIARI Dott. Matteo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SABBADINI ILARIO**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **N. 5** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Il **Sindaco** introduce l'argomento spiegando il tema oggetto della presente proposta di deliberazione, e ricordando che l'Ente è tenuto annualmente a verificare le sue partecipazioni in società per valutare se vi sono le condizioni per essere mantenute o, eventualmente, per assumere le decisioni opportune in ordine alla loro dismissione. L'intervento completo è contenuto nella documentazione audio-video della seduta e conservata agli Atti dell'Ente, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19 maggio 2021, a cui si rimanda.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco e del Segretario Comunale;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

VISTO inoltre il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Decreto correttivo);

PRESO ATTO che:

- la sopracitata normativa prevede numerosi adempimenti volti a ricondurre le partecipazioni societarie ad una logica di razionalizzazione in linea con le finalità istituzionali degli enti;
- in particolare, l'art. 24 del nuovo testo normativo ha previsto che ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con atto motivato, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico (cioè entro il 23 settembre 2016) e detto provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- con propria deliberazione n. 29 in data 14 ottobre 2017 si è provveduto a rispettare l'adempimento di cui sopra;

PRESO ATTO, inoltre, che l'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede inoltre che "fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del sopracitato art. 20, le situazioni che determinano la necessità di un intervento di rassetto sono così individuate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

ATTESO, pertanto, che il provvedimento di razionalizzazione deve individuare le partecipazioni in società:

- 1) che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano le attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3 e seguenti, del TUSP. Le attività ammesse previste dall'art. 4, comma 2, del TUSP, consistono in:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2, del TUSP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;Le partecipazioni ammissibili comprendono anche quelle previste dall'art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo, che dispone: "sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";
- 2) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP);
- 3) che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c);
- 4) che abbiano conseguito, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2014-2016, un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dal Decreto correttivo);
- 5) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e);
- 6) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP (art. 20, comma 2, lett. g);

CONSIDERATO che le disposizioni del TUSP devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA altresì la ricognizione straordinaria delle partecipazioni comunali ai sensi l'art. 24 dello stesso Testo Unico approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 14 ottobre 2017;

ATTESO che il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali è stato istruito dai competenti uffici comunali in conformità con i criteri sopra indicati;

VISTO il Piano di revisione periodica delle partecipazioni comunali, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che non prevede necessità di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente;

RITENUTO che il presente provvedimento rientri nella competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL, e dell'art. 10 del TUSP;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati rilasciati i pareri, che vengono allegati all'originale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. == e astenuti n. ==, espressi nei modi di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1 - di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 - di approvare** - ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico sulle Società a Partecipazione pubblica (TUSP) - il Piano di revisione periodica delle partecipazioni comunali alla data del 31 dicembre 2021, piano allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che non prevede necessità di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente;
- 3 - di trasmettere** la presente delibera a tutte le società partecipate, anche in via indiretta;
- 4 - di rendere** disponibile il piano di razionalizzazione periodica testé approvato alla Struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall'art. 15 e 20 del TUSP, demandando, a tal fine, al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria l'invio con le modalità stabilite dalle norme dei dati richiesti;
- 5 - di demandare** all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza.


PAGINA FINA DI SOTTILIZZAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì 30 DIC. 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.)


La presente deliberazione:

diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.



IL SEGRETARIO COMUNALE



Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE





COMUNE DI CORTENO GOLGI

PROVINCIA DI BRESCIA

Li, 07 DIC. 2022

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 04 DIC. 2022

OGGETTO: Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto

Revisione periodica delle partecipazioni societarie pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267

REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere

Favorevole

Contrario in quanto _____

Il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria



REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere

Favorevole

Contrario in quanto _____

Il Responsabile dell'Area



ATTO DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile dell'Area ASSUME L'IMPEGNO DI SPESA ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 54 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi

Eserc. Finanz.	Impegno	Importo	Capitolo	PdC finanz.

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria